AMBIENTE

GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETTAGLIO SMALTIMENTI

Lista dettagli

Gli elenchi non rivestono carattere di ufficialità e non sono sostitutivi in alcun modo dei dati ufficiali depositati presso gli uffici competenti e trasmessi in via ufficiale alle aziende.

GARIGLIO DARIO s.r.l.

VOLPIANO - Via San Benigno 124 - Mappa

Autorizzazione n. 83-1296/2020 (pdf 513 KB (kilobyte)) del 20/04/2020 valida sino al 20/04/2030

Altri provvedimenti relativi all'impresa

Tipo provvedimento	Data provvedimento	Numero provvedimento

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 1296 **DEL 20/04/2020**

Rep. di struttura DD-TA1 N. 83

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. N. 63-15718 DEL 19/4/2010.

SOCIETÀ: Gariglio Dario S.r.l.
SEDE LEGALE e
OPERATIVA: Via San Benigno 124 – 10088 Volpiano (TO)
P.IVA: 09948160016 POS. n. 008297

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, n. 63-15718 del 19/4/2010 è stata rinnovata alla Società Gariglio Dario S.r.l. l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi [D15], (con riferimento all'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006) prevista all'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ;
- con Determinazione Dirigenziale della C.M.To. n. 182-26795 del 3/09/2015 l'autorizzazione è stata modificata e integrata introducendo l'operazione di messa in riserva (di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- in data 5/11/2019, con nota di prot. C.M.To. n. 93443, Gariglio Dario S.r.l ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione in oggetto;
- contestualmente alla domanda di rinnovo la Società ha richiesto di inserire la codifica delle operazioni di travaso dei rifiuti liquidi (D13 e R12 con riferimento agli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), già autorizzata con D.D. n. 63-15718 del 19/4/2010. Tale attività è finalizzata all'accorpamento di lotti di rifiuti identificati con lo stesso codice CER e classe di pericolo e, come tale non configura *attività di miscelazione* in deroga al generale divieto di cui all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota di prot. C.M.To. n. 95410 del 11/11/2019 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- in data 13/02/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 12636, la Direzione in intestazione ha richiesto un parere ad ARPA, Comune di Volpiano e Ufficio emissioni in Atmosfera della Città Metropolitana di Torino in ordine all'istanza presentata dalla Società in oggetto, indicando come termine per inviare le proprie eventuali valutazioni di merito il 20/03/2020;

- con nota di prot. n. 24096 del 18/03/2020 (prot. C.M.To. n. 22599 del 18/03/2020) ARPA ha trasmesso il proprio parere di competenza, comunicando di aver provveduto ad effettuare un sopralluogo in data 17/03/2020 da cui è risultato *che la gestione dell'impianto è conforme a quanto dichiarato nella Relazione Tecnica presentata in occasione del rinnovo del provvedimento autorizzativo* e che *pertanto, per quanto di competenza, nulla osta al rilascio dei provvedimenti che si intendono rilasciare nei confronti della sopracitata ditta.*

Considerato che:

- non sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Volpiano e da parte dell'Ufficio emissioni in Atmosfera della Città Metropolitana di Torino entro il termine assegnato con nota di prot. C.M.To. n. 12636 del 13/02/2020.

Rilevato che:

- per l'istruttoria della domanda oggetto del presente provvedimento è previsto il versamento di oneri istruttori, secondo quanto disposto dalla D.G.P. 1325-44941 del 7/12/2010, che il titolare ha provveduto a versare e la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento l'art. 208 del D.lgs. 152/2006 fissa il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Ritenuto pertanto di:

- rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione rilasciata a GARIGLIO Dario S.r.l., per l'esercizio dell'attività di stoccaggio ed attività accessoria di rifiuti speciali pericolosi svolta presso l'impianto di via San Benigno 124 a Volpiano;
- stabilire ai sensi dell'art. 208 comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. prescrizioni e condizioni per l'esercizio dell'attività, finalizzate a garantire la corretta gestione dei rifiuti, a conferma ed integrazione di quanto già dichiarato dalla Società istante. Tali prescrizioni e condizioni sono elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, vengano prestate idonee garanzie finanziarie a favore della Città Metropolitana di Torino, secondo le modalità individuate nella D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., come dettagliato nelle premesse.

Visti:

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché

le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione rilasciata a GARIGLIO Dario S.r.l. e relativa all'impianto di via San Benigno 124 a Volpiano (TO), per l'esercizio delle seguenti operazioni di gestione rifiuti:

- stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle codifiche **D15** ed **R13** degli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- operazioni accessorie allo stoccaggio (travaso) preliminari al recupero o allo smaltimento di cui alle codifiche **D13** ed **R12** degli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. di stabilire ai sensi dell'art. 208 comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. prescrizioni e condizioni per l'esercizio dell'attività, finalizzate a garantire la corretta gestione dei rifiuti, a conferma ed integrazione di quanto già dichiarato dalla Società istante. Tali prescrizioni e condizioni sono elencate in dettaglio nell'Allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;

3. di integrare una nuova Sezione, denominata Sezione 4, di cui all'allegato del presente provvedimento, avente ad oggetto la **PLANIMETRIA DELL'INSTALLAZIONE;**

4. di disporre che, entro il termine di **60 giorni** a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, vengano prestate idonee garanzie finanziarie a favore della Città Metropolitana di Torino, secondo le modalità individuate nella D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., come dettagliato nelle premesse; Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;

5. Al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga**, reperibile in caso di necessità inviandone i riferimenti, anche telefonici, allo scrivente Ufficio, Comune di Volpiano ed ARPA;

6. di dichiarare che la presente autorizzazione potrà essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie;

7. di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di

competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti;

8. di fare salvo il rispetto da parte dell'istante di tutta la normativa ambientale vigente alla data della presente determinazione ed applicabile all'attività in oggetto, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione;

9. di stabilire che la durata della presente autorizzazione è pari a **dieci anni**, a decorrere dalla data di emanazione del presente atto; per un eventuale rinnovo dovrà essere presentata istanza entro 180 giorni dalla data di scadenza del presente atto autorizzativo.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. L'Allegato, composto dalle diverse Sezioni, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

SA/RPG

Torino, 20/04/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI)
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO

Sezione 1

1.1 TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Le tipologie di rifiuti di cui è autorizzato il conferimento presso l'impianto sono quelle riportate nella tabella che segue.

CER	Descrizione	Quantità (t)	Volume (m^3)	D15	R13	D13	R12
090101*	soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa	2	2	X	X	X	X
090104*	soluzioni di fissaggio			X	X	X	X
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	3	18	X	X		
180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08			X	X		
180110*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici			X	X		
180202*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni			X	X		

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con riferimento agli allegato B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono le seguenti:

- **D15** – deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
- **R13** – messa in riserva prima di una delle operazioni da R1 ad R12;
- **R12** – scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- **D13** – raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

Le operazioni **D13** ed **R12** si riferiscono alle operazioni di miscelazione non in deroga di rifiuti liquidi pericolosi aventi lo stesso codice CER e aventi le stesse caratteristiche di pericolo.

1.2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÀ DI DEPOSITO

Il magazzino adibito a deposito è un locale adiacente ad un fabbricato industriale, dotato di ingresso indipendente, avente dimensioni in pianta pari a circa 5.25 m x 4.50 m, per un'altezza di 4 m. Il locale è pavimentato e dotato di canaletta grigliata per la raccolta di eventuali colaticci o sversamenti derivanti dall'attività esercitata. La canaletta recapita in un pozzetto stagno ubicato nel cortile esterno in prossimità dell'ingresso al locale suddetto, avente capacità pari a circa $2m^3$.

Nel locale sono presenti le seguenti strutture di stoccaggio: due scaffalature metalliche costituite da 5 ripiani ed una scaffalatura metallica costituita da 4 ripiani, un bacino di contenimento in cemento del volume di circa $1m^3$.

Le tipologie di rifiuti sopra elencate sono stoccate all'interno del locale adibito a deposito con le seguenti modalità:

- rifiuti liquidi di cui ai codici CER 090101* e 090104* in 4 cisternette del volume di circa 0,5m^3 ciascuna all'interno di apposito bacino di contenimento sovrappobinili su due file;

- rifiuti liquidi di cui al codice CER 180109 in taniche in materiale plastico di capacità pari a circa 0,02m^3 corrispondente a circa 20kg ciascuna, posizionate a terra;

- rifiuti sanitari di cui ai codici CER 180110*, 180103*, 180202* in scatole di cartone posizionate su scaffalatura.

1.3 QUANTITATIVI MASSIMI AUTORIZZATI

La capacità massima di stoccaggio dell'impianto è pari a **20 m^3** di rifiuti pericolosi, ripartiti come indicato nella tabella riportata al precedente punto **1.1)**.

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie, la capacità di immagazzinamento è pari a **5 t** di rifiuti pericolosi.

1.4 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DEL DEPOSITO

I rifiuti solidi contenuti nelle scatole di cartone monouso, sono movimentati manualmente dall'automezzo in sosta nel cortile esterno allo stoccaggio e viceversa. Al momento dello scarico l'operatore procede alla verifica visiva dello stato di integrità del contenitore in cartone: nel caso in cui si rilevi il deterioramento del contenitore, l'operatore procede al reinfustamento del contenitore tal quale all'interno di un contenitore in plastica rigida. Oltre all'analisi visiva i contenitori scaricati vengono sottoposti a controllo della radioattività tramite apparecchiatura portatile in dotazione al deposito. I rifiuti liquidi, conferiti in taniche e in cisternette, vengono scaricati manualmente (per contenitori di piccole dimensioni) o tramite l'ausilio di carrello elevatore (per le cisternette). Per l'effettuazione di operazioni di travaso si rimanda al successivo punto 2.13).

Sezione 2 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta in occasione della domanda di rinnovo e dei precedenti atti autorizzativi. A conferma ed integrazione degli intendimenti gestionali dichiarati dal proponente si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

2.1) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori e odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.2) le tipologie di rifiuti per le quali la Società è autorizzata a svolgere le operazioni di gestione rifiuti cui si riferisce il presente provvedimento, sono esclusivamente quelle riportate nella tabella di cui al punto **1.1)** della precedente Sezione **1;**

2.3) la capacità massima di deposito è quella riportata al punto **1.3)** della precedente Sezione **1**. La Società dovrà sospendere il ritiro di rifiuti una volta raggiunti i quantitativi massimi (in volume o in peso) autorizzati;

2.4) le modalità di deposito dei rifiuti sono quelle riportate al punto **1.2)** della precedente Sezione **1;**

2.5) tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di apposita etichetta indicante il codice CER del rifiuto in essi contenuto e le principali caratteristiche di pericolo; per i contenitori destinati a rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo si fa salvo quanto espressamente previsto dal DPR 254/2003;

2.6) i contenitori fissi e mobili impiegati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione. Essi devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto in essi contenuto e devono possedere adeguate caratteristiche in relazione allo stato fisico dei rifiuti cui sono destinati;

2.7) le cisternette ed i contenitori in plastica contenenti rifiuti liquidi devono essere posizionati all'interno del bacino di contenimento: è ammesso lo stoccaggio di contenitori per rifiuti liquidi a terra, eventualmente su pallet, ma non su scaffalatura, al fine di evitare che possibili perdite possano compromettere l'integrità delle scatole di cartone. In ogni caso il numero massimo di contenitori (scatole in cartone sulle scaffalature e taniche o altri contenitori) presenti in deposito non deve essere superiore a 300;

2.8) i contenitori mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuarne in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;

2.9) I rifiuti devono essere disposti, esclusivamente all'interno del locale adibito allo stoccaggio , in modo tale da garantire in ogni momento la facile ispezionabilità e la sicura e agevole

movimentazione;

2.10) la gestione dei rifiuti sanitari deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 254/2003 che disciplina tale specifica categoria di rifiuti ed in particolare:

- i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono possedere le caratteristiche riportate all'art. 8 commi 1 e 2 del DPR 254/2003;

- la movimentazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuata in condizioni tali da non determinare rischi per la salute degli operatori: su tale tipologia di rifiuti, non sono ammesse operazioni di travaso, cernita, compattazione ed altre operazioni di manipolazione diverse dalle attività di carico e scarico. Non è parimenti prevista attività di sanificazione di contenitori riutilizzabili che abbiano contenuto rifiuti sanitari a rischio infettivo;

- i rifiuti sanitari a rischio infettivo possono essere posizionati a terra solo se contenuti in contenitori rigidi in plastica aventi le caratteristiche di cui al punto precedente. I contenitori di rifiuti sanitari in cartone possono essere stoccati a terra solo se posizionati all'interno di un bacino di contenimento per l'intercettazione di eventuali perdite di materiale. In entrambi i casi i contenitori possono essere impilati al massimo su quattro file sovrapposte;

- non è ammessa alcuna operazione di manipolazione (ad. es. travaso, accorpamento o riduzione volumetrica) diversa dalla movimentazione dei contenitori nelle fasi di carico e scarico. In caso di rinvenimento di contenitori lesionati o in cattivo stato è ammesso il riconfezionamento all'interno di contenitori aventi le caratteristiche di cui al precedente punto. In merito la Società dovrà attenersi a quanto riportato nella propria procedura trasmessa con nota di prot. Prov.le n. 543327 del 5/7/2010;

- in conformità con quanto stabilito dall'art. 8 del DPR 254/2003, si dispone che la durata massima del deposito preliminare di rifiuti sanitari a rischio infettivo non sia superiore a cinque giorni: la presente disposizione non si applica ad altri rifiuti sanitari anche pericolosi non a rischio infettivo (ad. es. medicinali);

2.11) presso l'impianto deve sempre essere disponibile un congruo numero (non inferiore a 10) di contenitori di riserva in plastica rigida, destinati al riconfezionamento di eventuali contenitori in cartone deteriorati; i contenitori devono possedere dimensioni idonee a contenere per intero il contenitore in cartone che non deve in ogni caso essere svuotato o manipolato in altro modo;

2.12) deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal *"Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino"* emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione 27035. Il presente provvedimento non autorizza la detenzione di materiale radioattivo la cui presenza in impianto è da considerarsi evento eccezionale ed accidentale;

2.13) presso l'impianto non è autorizzata la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi, tra loro, aventi differenti caratteristiche di pericolo. È ammessa, invece, la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi lo stesso codice CER e le stesse caratteristiche di

pericolo, consistente nell'operazione di travaso esclusivamente dei rifiuti di cui ai codici CER **090101*** e **090104*** da piccoli contenitori alle cisternette posizionate nel bacino di contenimento. Tale operazione è finalizzata ad ottimizzare la successiva fase di avvio a smaltimento. Deve, quindi essere prevista almeno una cisternetta dedicata a ciascuno dei codici CER sopra riportati;

2.14) con cadenza biennale, rispettando le tempistiche già in atto con i precedenti provvedimenti autorizzativi e pertanto con prima scadenza il 30/9/2021, il collaudo di tenuta idraulica del bacino di contenimento e del pozzetto esterno di raccolta dei colaticci. Il collaudo deve essere effettuato ad un'altezza pari al colmo del bacino. Copia della relazione di collaudo, a firma di professionista abilitato, deve essere trasmessa alla Direzione in intestazione entro 30 giorni dalla data di effettuazione;

2.15) deve essere mantenuta in efficienza la canaletta di raccolta dei colaticci nel locale di deposito nonché l'impermeabilizzazione della pavimentazione;

2.16) presso l'impianto devono essere sempre disponibili dispositivi antincendio di primo intervento: gli stessi devono essere mantenuti in efficienza; la presente autorizzazione non esonera il gestore dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/2011 in materia di prevenzione incendi, qualora pertinenti all'attività svolta presso l'impianto;

2.17) è vietato il conferimento presso l'impianto di rifiuti di natura domestica conferiti da privati cittadini;

2.18) le operazioni di movimentazione e stoccaggio devono avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi (in particolare su terreno non impermeabilizzato, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio di impianti fognari) e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, raccolta e trattamento dei residui liquidi e solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata;

2.19) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione. Deve inoltre essere consentito il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'impianto e deve essere sempre reperibile un responsabile tecnico;

2.20) in caso di evento incidentale la Società dovrà attenersi al Piano di Emergenza Ambientale già depositato agli atti. Tale piano dovrà essere aggiornato qualora intervenissero delle modifiche all'attività svolta.

Sezione 3 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

3.1) in caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;

3.2) in caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;

3.3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata. Entro tale termine , dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento, secondo il piano di dismissione già presentato. Nei successivi 30 giorni dovrà eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;

3.4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;

3.5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Sezione 4 – PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO

OGGETTO	PLANIMETRIA IMPIANTO RIFIUTI CON DETTAGLIO DISPOSIZIONE CONTENITORI - PIANTA	SCALA 1:50	LAVAGRAFO 4	PROGETTAZIONE/DESIGNER
		DATA 04/11/2019		
PROGETTO	DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 D.LGS. 152/06 E S.M.I.	UBICAZIONE LOCATION	Via San Benigno, 124 10088 Volpiano (TO)	

